



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Programmazione unitaria 2014-2020**  
**Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**  
**Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 48/30 del 6.9.2016)

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

Progetti di ricerca e sviluppo


Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	<b>INNOVAZIONE</b>
---	--------------------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	Imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Previste esplicitamente dagli articoli applicati dei regolamenti e dalle procedure di attuazione
Limitazioni	Previste esplicitamente dagli articoli applicati dei regolamenti e dalle procedure di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie: - spese di personale; - costi relativi a strumentazione e attrezzature; - costi relativi agli immobili e ai terreni; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto.
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25
Dimensione del progetto	Minimo Euro 50.000- Massimo Euro 5.000.000
Forma aiuto	Sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, art. 25
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	A sportello e/o a graduatoria
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

## Sommario

Art. 1.	Finalità e Oggetto .....	3
Art. 2.	Riferimenti Normativi .....	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi .....	4
Art. 4.	Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale .....	4
Art. 5.	Settori di attività ammissibili .....	4
Art. 6.	Progetti di ricerca e sviluppo e spese ammissibili .....	4
Art. 7.	Forma e intensità dell'aiuto .....	6
Art. 8.	Criteri di valutazione .....	6
Art. 9.	Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione .....	7
Art. 10.	Realizzazione dei Progetti di ricerca e sviluppo .....	7
Art. 11.	Erogazione dell'aiuto .....	7
Art. 12.	Monitoraggio e Controlli .....	7
Art. 13.	Revoca .....	8
Art. 14.	Periodo di Validità .....	8
Art. 15.	Norma finale .....	8

## Art. 1. Finalità e Oggetto

1. L'intervento è finalizzato ad accrescere l'innovazione del sistema delle imprese operanti in Sardegna attraverso il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione, con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.

## Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Le presenti direttive sono in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n.2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014  
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
- Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionalen.41/3 del 21/10/14;  
[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_73\\_20141024103003.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf)
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020  
[http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/;](http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/)
- Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance.  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20150903115851.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf)
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;  
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- Delibera della Giunta Regionalen.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.  
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992e in particolare alla Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 novembre 2014 n. 0061636 concernente l'aggiornamento delle "Linee guida" per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - Direttiva 10 luglio 2008.

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2031774-fondo-per-l-innovazione-tecnologica-on-line-le-nuove-linee-guida>

### **Art. 3. Attuazione degli interventi**

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti<sup>1</sup> mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/10/CR7bis/C3).

2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house*.

### **Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale**

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese esistenti in forma singola e/o aggregata, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. Le imprese possono partecipare anche in forma congiunta con organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) a condizione che il team di progetto operi attraverso una stabile organizzazione in Sardegna.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. n. 651/2014;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) assumere l'impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative anche con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.

### **Art. 5. Settori di attività ammissibili**

1. Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014<sup>2</sup>.

L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento in funzione del regime prescelto e le limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti.

### **Art. 6. Progetti di ricerca e sviluppo e spese ammissibili**

1. Il progetto, costituito prevalentemente da attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, svolte in Sardegna, è definito in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda.

---

<sup>1</sup>Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

<sup>2</sup> Vedi art. 1, punto 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Per «**ricerca industriale**» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3. Per «**sviluppo sperimentale**» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Il valore del progetto è pari alla somma del valore delle singole fasi in cui è articolata l'attività e, in relazione ai soggetti coinvolti, è compreso tra 50.000 e 5.000.000 euro.

5. Il progetto deve essere realizzato entro 36 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento se successivo e comunque non oltre 48 mesi dall'avvio<sup>3</sup> se antecedente. Le disposizioni attuative possono prevedere una durata inferiore.

6. I costi ammissibili, congrui e pertinenti, devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

7. Le procedure di attuazione possono disciplinare ulteriormente le tipologie di cui al punto precedente.

---

<sup>3</sup> Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.

## **Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto**

1. Gli aiuti, sotto forma di regime, sono erogati in una delle forme previste dal Regolamento n. 651/2014 al comma 2 dell'articolo 5 (a titolo esemplificativo: sovvenzioni e contributi in conto interessi, prestiti e garanzie, anticipi rimborsabili) o con una combinazione ove compatibile delle stesse.
2. L'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento n. 651/2014.
3. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di aiuto in funzione del valore del progetto.
4. Gli aiuti ai sensi delle presenti direttive, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con:
  - altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  - altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento utilizzato.
5. Qualora per il finanziamento del Progetto sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività, questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni. Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 75% del fabbisogno del progetto approvato al netto degli eventuali finanziamenti di terzi.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 10 anni, di cui 2 pre-ammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); oppure
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato

L'aiuto di cui al comma 1 è destinato prioritariamente:

- alla riduzione dei tassi di interesse sul finanziamento pubblico e/o privato nel limite di 10 anni
- alla copertura del premio nel caso in cui il finanziamento privato sia assistito da garanzia pubblica.

L'ammontare dell'eventuale quota residua di aiuto, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo le intensità indicate al comma 2, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del progetto non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

6. Il finanziamento del Fondo Competitività deve essere assistito da garanzie reali o personali, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso.

## **Art. 8. Criteri di valutazione**

1. La valutazione del progetto di ricerca e sviluppo è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:
  - coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, contenuti e criteri di selezione degli strumenti programmatori di riferimento;
  - qualità del progetto e chiarezza degli obiettivi intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati. Per i progetti in possesso del "marchio di eccellenza" di Horizon 2020 tale criterio si intende soddisfatto alle condizioni previste dal Bando;
  - adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente;
  - capacità di networking con soggetti interni e/o esterni nello svolgimento di attività di R&S;
  - capacità economico/finanziaria del soggetto proponente rispetto al progetto;
  - rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).
2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità agli aiuti.

## **Art. 9. Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione**

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.
2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente può utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande o lo ritenga opportuno in funzione delle caratteristiche del Bando e delle dimensioni dei progetti.
3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.
4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.
7. A seguito di valutazione istruttoria, che può prevedere anche uno specifico colloquio con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. La valutazione scientifica dei progetti è fatta da esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di "peer-to-peer review", indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del progetto approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

## **Art. 10. Realizzazione dei Progetti di ricerca e sviluppo**

1. Il piano approvato non può essere modificato sostanzialmente negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente alle strutture competenti per la preventiva autorizzazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto può essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

## **Art. 11. Erogazione dell'aiuto**

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al depositato in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

2. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

## **Art. 12. Monitoraggio e Controlli**

1. L'Amministrazione Regionale effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente,

dalle presenti Direttive e dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

### **Art. 13. Revoca**

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

### **Art. 14. Periodo di Validità**

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

### **Art. 15. Norma finale**

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.